

Convocazione audizione martedì 9 aprile ore 14.20 sui disegni di legge n. 180 e
1041
(Alunni con alto potenziale cognitivo)

Prof.ssa Annalisa Morganti
Associata di Didattica e Pedagogia speciale
Università degli Studi di Perugia

Premessa:

"L'educazione inclusiva è un processo che rafforza la capacità del sistema educativo di raggiungere tutti gli studenti [...] Un sistema educativo" inclusivo "può essere creato solo se le scuole ordinarie diventano più inclusive - in altre parole, se migliorano l'educazione di tutti i bambini nelle loro comunità". (UNESCO, *Policy guidelines on inclusion in education*, Paris, 2009, p. 8).

Il "modello italiano di scuola inclusiva", che il mondo riconosce spesso come eccellenza e a cui guarda con attenzione (pur non essendo esente da critiche per la scarsità di evidenze prodotte circa l'efficacia del modello finora utilizzato. Si veda Gordon-Gould & Hornby, 2023), si fonda su un equilibrio chiaro, in termini di culture, pratiche e politiche educative, di due prospettive, non antitetiche, bensì complementari:

1. Garantire che il sistema educativo sia capace di fornire risposte ed interventi specifici a tipologie di bisogni specifici che alcuni allievi manifestano, legati ad aspetti del funzionamento umano non modificabili (un alunno non vedente ha necessità di imparare ad utilizzare i sensi vicarianti e nuovi codici linguistici, quali ad esempio il Braille). Siamo nel campo della pedagogia e della didattica speciale;
2. Garantire che il sistema educativo ed i suoi professionisti, siano capaci, di tenere conto, attraverso una pedagogia ed una didattica dell'inclusione, sin da principio, dei bisogni e delle risorse presenti in ciascun allievo (oltre le "etichette/categorie" di DSA, ADHD, plusdotato, etc.), mettendoli nelle condizioni di conoscere e saper utilizzare una varietà di strumenti, mezzi, strategie da utilizzare a seconda del funzionamento individuale e del contesto di riferimento. La sfida dell'educazione e della didattica inclusiva è proprio quella di andare oltre il dato non modificabile del funzionamento umano (questo è un a-priori), per lavorare sulla modifica, possibile e necessaria, dei contesti, in termini organizzativi, di risorse umane, di rinnovamento didattico.

Nell'impossibilità oggettiva di normare ogni tipologia di funzionamento umano (dalla disabilità alla plusdotazione), la strada da perseguire risiede nella costruzione di una scuola e di un corpo docente --- per tutti gli ordini ed i gradi scolastici --- preparato ad accogliere tutte le "variabilità umane" (alunni con alto potenziale ma anche con disabilità, disturbi, stranieri, provenienti da contesti di guerra, adottati, con difficoltà socio-emotive, con svantaggio socio-economico, vittime di violenza, etc.).

Elementi di discussione in sede di audizione su DDL 180 e DDL 1041

Elementi di discussione	Potenzialità
La formazione degli insegnanti	Elemento di valore una formazione sull'inclusione in cui si affronta anche il tema dell'alto potenziale, dal punto di vista delle conoscenze (modelli teorici) e delle strategie didattiche inclusive.
	Positiva una prima applicazione a scuola del DDL 1041 in fase sperimentale in modo da monitorare l'andamento delle novità introdotte dalla normativa.
	La costituzione, prevista dal DDL 1041 di un Comitato tecnico scientifico in grado di leggere i dati della sperimentazione che possa supportare nell'orientamento di successive scelte di politica educativa. La distribuzione dei componenti dovrebbe però prevedere la presenza di membri con profili di competenza specifici, piuttosto che di rappresentatività di organismi.

Elementi di discussione	Limiti
La definizione di "plusdotazione"	<p>Non esiste ad oggi una definizione condivisa di "plusdotazione" in letteratura (McAlpine, 2004) se ne individuano centinaia ed al variare delle definizioni, varia anche la popolazione rintracciata e rintracciabile (McBee & Makel, 2019).</p> <p>La definizione proposta dal DDL 180 rischia di essere una definizione ristretta al solo campo scolastico, nemmeno cognitivo. A parte un cenno alla "velocità" di apprendimento, il resto della definizione è tutto incentrato su competenze e conoscenze. Questo conduce a pensare che gli studenti plusdotati saranno, dunque, coloro che andranno meglio a scuola (risultato scolastico).</p> <p>L'aspetto delle competenze si scontra però, di fatto, con la precocità dell'identificazione sostenuta nel DDL 180. Le competenze, per loro definizione, si sviluppano su un arco di tempo molto lungo (Baldacci, 2006). Si può definire uno studente di 6 anni competente? Potrà essere rapido nel calcolo rispetto agli altri, ma non competente (art.2 DDL 180).</p>

<p>La precocità dell'identificazione e il rischio "etichette"</p>	<p>L'identificazione deve rispecchiare una definizione e un modello teorico specifico di plusdotazione. Più dimensioni di plusdotazione sono incluse in un modello teorico più complessa sarà l'identificazione.</p> <p>Anacronistico sarebbe tenere conto del solo QI e della misurazione dell'intelligenza come unico fattore per l'identificazione ed il riconoscimento di uno studente plusdotato, anzi, è ormai appurato che questa sia una misura distorsiva, riduttiva e poco descrittiva delle effettive capacità degli studenti.</p> <p>Un'ampia letteratura riporta che più precoce è la selezione e l'identificazione, più gli studenti provenienti da classi sociali inferiori saranno svantaggiati da questo (disequilibrio dei punti di partenza). L'identificazione precoce è un processo che involontariamente "etichetta" sia chi sarà identificato, sia chi non lo sarà.</p> <p>È possibile segnare così prematuramente un percorso di crescita, di apprendimento, di sviluppo che è solo agli albori?</p>
<p>La didattica</p>	<p>L'articolo 7 del DDL 180 si scontra, di fatto, con l'idea di didattica inclusiva. Dire che la scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con alto potenziale cognitivo che frequentano la stessa classe o classi diverse, significa non tenere conto abbastanza delle evidenze scientifiche prodotte sino ad ora. Mitchell (2014) e Slavin (1990) hanno ampiamente documentato come i gruppi omogenei per abilità (<i>ability grouping</i>) siano una pratica didattica non inclusiva, particolarmente avversa per gli studenti in situazioni di svantaggio socio-culturale.</p> <p>È rischioso che un DDL dia indicazioni dirette e suggerisca agli insegnanti e alle scuole quali strategie didattiche adottare (limite al principio costituzionale della libertà d'insegnamento), soprattutto perché la scelta delle strategie didattiche da parte degli insegnanti deve essere conforme al contesto classe e ai bisogni formativi che emergono dagli studenti. L'insegnante competente ed inclusivo sa scegliere la/le strategia/e più adatta/e al suo contesto per poi applicarle, anche tenendo conto degli obiettivi formativi e di apprendimento che intende raggiungere.</p> <p>Accelerazione, arricchimento sono strategie molto utilizzate nell'ambito della plusdotazione per perseguire obiettivi specifici legati alle potenzialità degli studenti, mentre potrebbero essere utilizzate a beneficio di tutti. Inoltre va posta molta attenzione dal punto di vista dello</p>

	<p>sviluppo socio-emotivo, alcuni studi mettono in guardia dall'uso delle strategie di accelerazione cosiddette radicali.</p> <p>Dal punto di vista didattico in particolare chi stabilisce in quale classe dovrà andare il plusdotato a frequentare matematica per esempio? Sulla base di quale traguardo? Di quali dati empirici?</p>
<p>La formazione iniziale e in servizio degli insegnanti</p>	<p>La formazione iniziale degli insegnanti che introduce almeno un esame universitario sul tema dell'alto potenziale cognitivo in alcuni Corsi di Studio (CdS) è sicuramente un elemento di valore, ma non è affatto chiaro con quali criteri siano stati individuati i CdS presso i quali avverrà tale introduzione. Il DDL 180 riporta Corsi che vanno da quelli di Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione (si presume Primaria), fino a Matematica e Lettere.</p> <p>Manca del tutto una considerazione specifica sulla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado (60 cfu – ai sensi del DPCM 4 agosto 2023).</p> <p>La formazione in servizio si declina, invece, come interamente orientata al riconoscimento, all' "inserimento" (termine che ha una sua connotazione ormai superata nell'ambito della legislazione in materia di disabilità, con il termine più corretto di "inclusione") e alla conoscenza delle misure didattiche più adeguate (vedi criticità di cui al punto precedente).</p>

Proposte:

Potenziare il "modello italiano di scuola inclusiva" centrandolo maggiormente sulla formazione inclusiva degli insegnanti in ottica di riconoscimento e valorizzazione del potenziale di tutti gli studenti e non solo di alcuni. Tale traguardo può essere raggiunto con:

1. **L'istituzione di un Master universitario in "Didattica inclusiva"** mettendo a disposizione degli insegnanti curricolari e specializzati per il sostegno, di ogni ordine e grado, un percorso formativo multidisciplinare, a centralità pedagogico-didattica, capace di considerare tutte le dimensioni del processo inclusivo (dai bisogni di qualcuno ai bisogni di tutti – vedi premessa);
2. La costituzione di un **Tavolo tecnico multidisciplinare per lo studio degli studenti con alto potenziale nella scuola** (che contempli anche l'ambito della pedagogia e didattica speciale per l'inclusione) che a livello ministeriale lavori su linee guida operative in ambito didattico per:
 - Lavorare sull'identificazione dei modelli teorici a supporto delle ricadute didattiche e dei processi di riconoscimento;

- Indicare una varietà di macroaree strategiche, derivanti dalla ricerca, che supportino gli insegnanti nel riconoscimento del potenziale di tutti gli studenti (es. differenziazione e Universal Design for Learning);
- Fornire indicazioni operative utili alla stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP), mantenendo la linea politica già intrapresa con i Bisogni Educativi Speciali che lascia la redazione del PDP a discrezione degli insegnanti pur in presenza di una certificazione di plusdotazione e non lo renda uno strumento obbligatorio.

Perugia, 8 aprile 2024